

RISPOSTA. — « L'onorevole collega Rampoldi riproduce, in sostanza, un'interrogazione da lui già presentata al passato Gabinetto ed alla quale, pertanto, io non potrei rispondere diversamente da come gli rispose il mio egregio predecessore onorevole Rosadi.

« In applicazione delle graduatorie degli insegnanti aventi diritto all'assunzione in ruolo in virtù dell'articolo 47 della legge 16 luglio 1914, n. 679, il Ministero dell'istruzione provvede alle nomine di tutti coloro per i quali erano disponibili i posti fino al 31 dicembre 1915.

« E così la maggior parte di essi fu collocata. Oltre il primo trimestre dell'anno scolastico non si potevano far nomine, per il divieto sancito dall'articolo 22 del regolamento 3 settembre 1914, n. 1176. Chè anzi fu necessaria la disposizione modificatrice di cui all'articolo 78 del regolamento 13 febbraio 1916, n. 321, per rendere possibile le nomine fino al 31 dicembre 1915.

« Sopraggiunto il decreto luogotenenziale 18 novembre, n. 1625, fu sospesa come è noto fino a contraria disposizione ogni nuova assunzione di personale di ruolo in tutte le Amministrazioni dello Stato, epperò anche quelle in applicazione del detto articolo 47, perchè la portata del provvedimento è assolutamente generale e si estende a tutte, indistintamente, le persone che aspirino ad avere un posto stabile al servizio dello Stato. Ne consegue che la restrizione approvata dal decreto luogotenenziale su menovato dev'essere risentita da tutti, poichè deve tenersi ben presente che essa è stata suggerita dalle supreme esigenze del bilancio, dinanzi a cui è passato in seconda linea ogni altro pur importante interesse.

« Non sarebbe, dunque, giustificabile un provvedimento che, in via eccezionale, togliesse per i soli insegnanti in questione, quell'assoluto e generale divieto, il quale invece potrà essere abrogato per tutte le categorie di personale appena le condizioni dell'erario lo consentiranno. Ma è superfluo avvertire che su di ciò dovranno, al momento opportuno, pronunciarsi il Ministero del tesoro e il Consiglio dei ministri.

« *Il sottosegretario di Stato*

« ROTH ».

Rordani. — *Al ministro della guerra.* — « Sui pubblici addebiti mossi al colonnello marchese Alessandro Zurlo della milizia territoriale. Come e sul risultato della in-

chiesta eseguita al riguardo dalle autorità militari superiori ».

RISPOSTA. — « Sulle accuse mosse dal giornale *l'Avanti!* al colonnello di fanteria nella riserva cavalier Alessandro Zurlo furono a suo tempo espletate esaurienti indagini da parte delle competenti autorità gerarchiche territoriali. Dal risultato delle indagini non si ebbe però a rilevare nulla che potesse intaccare la delicatezza e la reputazione del colonnello Zurlo.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

Rubilli. — *Al ministro della guerra.* — « Sui criteri che hanno consigliato di estendere la dispensa della chiamata alle armi ai funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni non compresi negli specchi allegati al decreto 23 maggio 1915, n. 372, e di non provvedere, anche in confronto dei militari di milizia territoriale di già chiamati alle armi, alla eventuale dispensa, sempre confortata da vere esigenze amministrative, per i segretari capi dei comuni capoluoghi di provincia, anche quando rimanga in servizio un vice-segretario patentato, per non privare, in un momento così importante della vita cittadina, gli uffici comunali della mente direttiva e le Amministrazioni dell'opera e del consiglio del primo funzionario del comune ».

RISPOSTA. — « La dispensa eccezionale ai funzionari ed agenti di pubbliche amministrazioni, cui accenna l'onorevole interrogante, è stata deliberatamente limitata ai riformati sottoposti a nuova visita delle classi dal 1876 al 1881, e posta estesa ai militari di 3ª categoria delle ultime classi 1876-77-78, testè chiamati alle armi, inquantochè si tratta di elementi non istruiti ed ancora a casa, e quindi, mentre si assicura il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, non si reca all'esercito un depauperamento di uomini già impiegati o subito impiegabili ai vari e complessi servizi militari.

« Circa poi la specifica richiesta di dispensa nei riguardi dei segretari capi dei comuni e capoluoghi di provincia, anche quando rimanga in servizio un vice-segretario patentato, si soggiunge che la dispensa eccezionale suaccennata non riguarda i segretari comunali, pei quali provvede lo specchio E, annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, che pone, appunto come condizione per la dispensa dei detti segre-